


Pubblicato il 22/01/2024

N. 00016 /2024 **REG.PROV.CAU.**
N. **00932/2023 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 932 del 2023 riunito al ricorso numero di registro generale n. 838/2023, proposto da

Associazione Italiana per il World Wide Fund for nature – W.W.F. E.T.S., Legambiente Sicilia A.P.S., Lega Italiana Protezione Uccelli – L.I.P.U. E.D.V., Ente Nazionale Protezione Animali – E.N.P.A. O.D.V., LNDC Animal Protection A.P.S., Lega per l’abolizione della caccia – L.A.C. E.T.S., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Bonanno, Nicola Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato Distrettuale di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

Federazione Italiana della Caccia - Consiglio Regionale della Sicilia, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Associazione Liberi Cacciatori Siciliani, Associazione Italcaccia Sicilia, Associazione Nazionale Cacciatori, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Anca Ass. Nazionale Cacciatori, Unaves Unione Ass. Venatorie Sicilia, Federazione Italiana della Caccia Consiglio Regionale Sicilia, Comitato Regionale Anuu-Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservaz. Ambiente Naturale, U.N. Enalcaccia pro tempore-Delegazione Regionale per la Sicilia, non costituiti in giudizio;

Unione Associazioni Venatorie Siciliane - Un.A.Ve.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'adozione delle misure attuative

dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, n. 365/2023, resa tra le parti

Visto l'art. 59 cod. proc. amm.;

Vista l'istanza delle Associazioni ambientaliste ricorrenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimare;

Vista l'ordinanza cautelare n. 365/2023 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Con ordinanza n. 365/2023 pubblicata il 10.11.2023 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, accogliendo l'appello cautelare iscritto al n. 932/2023 R.G., sospendeva l'efficacia del Decreto Assessoriale n. 31/GAB del 26 giugno 2023, con il quale l'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea regolamentava l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2023- 2024, prevedendo un apposito calendario.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riqualificando il ricorso proposto come azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. serbato sull'istanza di riesame dei provvedimenti contestati formalizzata il 18.08.2023 da varie associazioni WWF, ordinava all'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana di pronunciarsi sulla predetta istanza del 18 agosto 2023 limitatamente ai punti a) e c) di cui alla pagina 10/11 dell'istanza stessa.

Le Associazioni ambientaliste ricorrenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, hanno presentato, in data 24 novembre 2023, istanza ex art. 59 c.p.a., lamentando la mancata ottemperanza da parte dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della predetta ordinanza n. 365/2023 pubblicata il 10.11.2023.

Le ricorrenti sostengono, infatti, che con il D.A. n. 1461 SRT-S3 del 16 novembre 2023, avente ad oggetto "*CALENDARIO VENATORIO 2023- 2024 – RIATTIVAZIONE RIPRESA ATTIVITÀ VENATORIA*", l'Assessore Regionale competente ha consentito la ripresa dell'esercizio venatorio esprimendo un giudizio di compatibilità del prosieguo della stagione venatoria con la pregressa situazione eco-climatica, senza svolgere un'istruttoria compiuta ed approfondita come richiesto nell'ordinanza del CGA.

Con il proposto ricorso le suddette associazioni ambientaliste chiedono, quindi, al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana di voler:

- disporre le misure attuative necessarie per assicurare la piena ed effettiva esecuzione dell'ordinanza n. 365/2023 con la quale, in ossequio al principio di precauzione, è stata decretata la sospensione dell'efficacia del D.A. n. 31-GAB del 26 giugno 2023 in tutto il territorio regionale “*nel tempo occorrente alla definizione del giudizio di merito pendente in primo grado*”, vale a dire nelle more dell'udienza di decisione dei ricorsi innanzi al TAR, fissata per il 10 gennaio 2024;
- ordinare all'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea di adeguarsi alle statuizioni cautelari della predetta ordinanza n. 365/2023 nella parte in cui ha imposto un precipuo obbligo di riesame integrale del Calendario venatorio 2023-2024, con svolgimento di una nuova, compiuta e approfondita istruttoria, previa acquisizione di dati aggiornati ai fini della valutazione circa l'inibizione totale o parziale della caccia;
- ove occorrer possa, nominare a tal fine e sin da ora un Commissario *ad acta*.

Costituitosi in giudizio, in persona dell'Assessore *pro tempore*, l'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, ha chiesto in via principale il rigetto dell'istanza ex art. 59 c.p.a. formulata dalle associazioni ambientaliste ed, in subordine, la revoca della sospensione del D.A. n. 31/GAB del 26 giugno 2023, già sospeso con ordinanza cautelare n. 365/2023.

L'Avvocatura dello Stato, in particolare, eccepiva che il ricorso non risulta notificato all'Associazione Nazionale Cacciatori e all'Associazione Italcaccia Sicilia e sarebbe stato notificato irritualmente alla Federazione Italiana della Caccia – Consiglio Regionale della Sicilia presso un domicilio diverso da quello eletto. Inoltre, il provvedimento oggi censurato (D.A. n. 1461 SRT-S3 del 16 novembre 2023) non avrebbe più alcuna efficacia, in ragione dell'intervenuta sostituzione integrale con il D.A. n. 1480 SRT-S3 del 16 novembre 2023.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, data la finalità propulsiva del provvedimento cautelare per far cessare il silenzio dell'Assessorato e atteso che l'Amministrazione regionale avrebbe effettivamente riscontrato l'istanza dei ricorrenti, il presupposto

di fatto (ossia, la contestata condotta omissiva dell'Assessorato) che ha condotto il C.G.A.R.S. a sospendere cautelativamente il D.A. impugnato non sarebbe più sussistente. Donde, l'inammissibilità dell'istanza ex art. 59 c.p.c. presentata dalle associazioni ambientaliste.

Nel merito l'Avvocatura dello Stato sosteneva che l'Assessorato avrebbe ottemperato all'ordine di riesame del Calendario venatorio, confermando l'adeguatezza delle norme ivi contenute sulla base di valutazioni tecnico-discrezionali che non sarebbero abnormi o irragionevoli, e quindi non potrebbero essere oggetto di censura in questa sede.

Costituitisi in giudizio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, L.C.S. - Liberi Cacciatori Siciliani, A.N.CA. – Associazione Nazionale Cacciatori e Associazione Italcaccia Sicilia, domandavano al C.G.A.R.S. di voler: a) in via preliminare dichiarare l'istanza ex art. 59 c.p.c. inammissibile e/o improcedibile; b) in subordine, nel merito respingerla in toto in quanto assolutamente infondata in fatto e diritto; c) in ulteriore subordine, revocare l'ordinanza n. 365/2023 del 10/11/2023 che ha sospeso il D.A. n. 31/GAB del 26/6/2023.

L'invocato decreto cautelare presidenziale non è stato emesso, non sussistendone i presupposti di legge.

Nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024 il ricorso viene posto in decisione.

In via preliminare il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ritiene che le argomentazioni difensive delle predette Associazioni siano sostanzialmente sovrapponibili a quanto dedotto dall'Avvocatura dello Stato e che possa prescindere dall'esame delle stesse in ragione dell'infondatezza del ricorso proposto dalle Associazioni ambientaliste.

Nel merito, infatti, l'istanza però non può trovare accoglimento.

In primo luogo deve rilevarsi che il D.A. 31-GAB del 26 giugno 2023 non è stato sospeso fino alla definizione del giudizio di merito pendente in primo grado, per la cui trattazione è stata fissata l'udienza del 10 gennaio 2024.

In secondo luogo, attesa la qualificazione del ricorso cautelare come azione contro

il silenzio serbato dall'Assessorato sull'istanza formalizzata dalle Associazioni ambientaliste il 18.08.2023, occorre precisare che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con l'ordinanza di cui si contesta l'inadempimento ha ordinato all'Amministrazione di pronunciarsi con motivazione idonea sulla predetta istanza e previo espletamento di adeguata istruttoria al fine di valutare la compatibilità del predisposto Calendario venatorio con le esigenze di tutela dell'ecosistema.

Avendo l'Assessorato competente emesso un nuovo Calendario venatorio all'esito dell'istruttoria all'uopo condotta l'obbligo di risposta non può ritenersi inevaso, anche se il nuovo decreto sostanzialmente riproduce quello contestato dalle Associazioni ambientaliste.

L'eventuale irragionevolezza della motivazione del nuovo Calendario adottato con il D.A. 31-GAB del 16 novembre 2023 non può, infatti, essere esaminata compiutamente in questa fase processuale, esulando dall'ambito di operatività dell'effetto conformativo dell'ordinanza n. 365/2023 e presupponendo, di conseguenza, un'apposita impugnazione dinanzi al T.A.R. in ragione dei limiti caratterizzanti la tutela cautelare accordata avverso il silenzio dell'Amministrazione.

In quella sede, le associazioni ambientaliste potranno, quindi, contestare la legittimità della condotta nell'occasione serbata dall'Assessorato, formulando specifiche censure in ordine alla completezza e/o adeguatezza dell'istruttoria condotta in relazione al preminente interesse pubblico della tutela dell'ecosistema.

L'istanza, pertanto, non può essere accolta.

La peculiarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione integrale delle spese di questo giudizio fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, respinge l'istanza ex art. 59 c.p.a. presentata dalle Associazioni

ambientaliste ricorrenti.

Compensa per intero fra le parti costituite le spese del giudizio.

L'ordinanza è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Solveig Cogliani, Consigliere

Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere, Estensore

Giovanni Ardizzone, Consigliere

Marco Mazzamuto, Consigliere

L'ESTENSORE

Maurizio Antonio Pasquale Francola

IL PRESIDENTE

Roberto Giovagnoli

IL SEGRETARIO